



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

**DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTI LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XV LEGISLATURA PROVINCIALE
2013 (elezioni provinciali 27 ottobre 2013) - 2018 (elezioni provinciali ...)**

ANNO 2017

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
1	118	22.05.2017	sentenza (red. Lattanzi) G.U. 24.05.2017, n. 21, 1 ^a serie speciale n. 21 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento ricorso n. 79/2015 depositato in data 04.08.2015 pubblicato in G.U. 14.10.2015, 1 ^a serie speciale n. 41	1.8.3 (tributi)	<p>l. p. 3 giugno 2015, n. 9 "Disposizioni per l'assessamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assessamento 2015)" (articolo 4)</p> <ul style="list-style-type: none">• artt. 117, commi secondo, lettera e) e terzo e 119, secondo comma, della cost.• art. 73 statuto speciale di autonomia	<p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l.p. n. 9 del 2015</p> <p>nell'attuale sistema statutario la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della Provincia. Compete, quindi, al legislatore provinciale ai sensi dell'art. 73 dello statuto disporre le esenzioni ritenute opportune rispetto a una tassa attribuita alla sua competenza</p> <p>il ricorso riguardava l'esenzione dal 1° gennaio 2015 dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in determinati registri con assoggettamento dei medesimi veicoli, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua. Il Governo aveva censurati la reintroduzione di un'esenzione abrogata dal legislatore statale e di</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
						una tassa di circolazione forfettaria in sostituzione della tassa ordinaria con violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario
2	125	26.05.2017	sentenza (red. Barbera) G.U. 31.05.2017, n. 1 ^a serie speciale n. 22 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 9 depositato in data 16.01.2015 G.U. 25.02.2015, 1 ^a serie speciale n. 8 Parere Terza Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.12.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 20 dicembre 2014, n. 20	urbanistica (4.1.) acque pubbliche (4.3.) ambiente (4.8.) esercizi turistici (2.7.1.)	d.l. n. 133/2014 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito dalla legge n. 164/2014 (art. 17 bis)	<u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, comma secondo, lettere e) e m), Cost., 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché agli artt. 8, nn. 5), e 16 dello statuto speciale in relazione agli artt. 2 e 3 del d. lgs.vo n. 266 del 1992 secondo la giurisprudenza costituzionale la clausola di salvaguardia adempie ad una funzione di generale limite per l'applicazione delle norme statali laddove queste siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. Ne consegue che la clausola di salvaguardia in esame esclude, pertanto, la automatica applicabilità della disposizione alla Provincia. La tesi dell'inapplicabilità trova, tra l'altro, diretta conferma nel dato letterale dell'impugnato art. 17-bis che, coerentemente con la clausola di salvaguardia, non menziona le Province autonome tra i soggetti chiamati ad attuare la procedura concertativa di adozione dello schema di regolamento edilizio-tipo
3	154	04.07.2017	sentenza (red. Zanon) G.U. 12.07.2017, n. 1 ^a serie speciale n. 28	finanza locale (1.8.2.) ordinamento	legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" limitatamente	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Provincia in riferimento agli artt. 104 e 107 del D.P.R. n. 670 del 1972, 27 della

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 20/2016 depositato in data dd. 10.03.2016 G.U. 27.04.2016, 1ª serie speciale n. 17 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 08.03.2016 deliberazione Consiglio provinciale dd. 9 marzo 2016, n. 2	del personale provinciale (1.6.2.) enti locali (1.7.) organizzazione sanitaria (3.2.1.)	alle seguenti disposizioni: art. 1, comma 219; comma 236; comma 469, secondo periodo (e correlato comma 470); comma 505; comma 510, comma 512, comma 515, comma 516 (e correlato comma 517), comma 541; comma 542; comma 543; comma 544; comma 548, comma 549; comma 574; comma 672; comma 675 (e correlato comma 676); comma 680, quarto periodo; comma 709; comma 711, secondo periodo; comma 723, lettera a), terzo periodo; comma 730	legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e 3 della Costituzione la disposizione impugnata (quarto periodo del comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015) non determina conseguenze lesive. L'eventuale contrasto con l'accordo del 15 ottobre 2014 (cosiddetto Patto di garanzia) concluso con lo Stato va ricollegato alla legge n. 190 del 2014, che, successivamente alla sottoscrizione di gran parte degli accordi di finanza pubblica con le autonomie speciali nel corso dell'anno 2014, ha introdotto un nuovo contributo a carico delle medesime ed esteso al 2018 il concorso al risanamento della finanza pubblica imposto dalle precedenti manovre finanziarie. Tale disciplina non fu all'epoca impugnata dalla Provincia. Il quarto periodo del comma 680 ha una portata sostanzialmente "ricognitiva" di un diverso obbligo già contemplato dalla stessa legge n. 190 del 2014 (all'art. 1, comma 414), riguardante l'erogazione dei servizi, nel rispetto dei LEA, nonostante la riduzione di risorse e i risparmi imposti (e non più censurabili in sede giurisdizionale) dalla medesima legge n. 190 del 2014. Nei casi di impugnativa di disposizioni meramente ricognitive difetta l'interesse della parte ricorrente a impugnarle con conseguente inammissibilità del ricorso
4	159	07.07.2017	ordinanza (red. Modugno) G.U. 12.07.2017, n. 1ª serie speciale n. 28 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Presidenza del Consiglio dei Ministri	parchi (4.8.2.)	l.p. 21 luglio 2016, n. 11 "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela	dichiara estinto il processo il Presidente del Consiglio dei ministri, preso atto che la Provincia con la l.p. n. 19/2016 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) ha introdotto modifiche alla disposizione impugnata da far ritenere superate le censure di legittimità costituzionale e che la norma non ha trovato applicazione, ha rinunciato all'impugnazione; ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale l'accettazione della rinuncia al ricorso

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<u>contro</u> Provincia autonoma di Trento ricorso n. 60//2016 depositato in data dd. 24.09.2016 pubblicato in G.U. 16.11.2016, 1ª serie speciale n. 46		dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010" (art. 9)	promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo. L'art. 9 impugnato (introduttivo dell'art. 44 sexies nella l.p. sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) riguarda il piano del parco nazionale. Secondo il Governo la disciplina censurata, limitando la portata pianificatoria di tale piano, esorbita dagli ambiti della competenza primaria della Provincia in materia di "alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 8, comma primo, n. 16 dello statuto) e viola la competenza esclusiva statale in tema di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma secondo, lettera s), della cost.)
5	191	14.07.2017	sentenza (red. Sciarra) G.U. 19.07.2017, n. 1ª serie speciale n. 29 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>ricorso n. 20/2016</u> <u>depositato in data 10.03.2016</u> G.U. 27.04.2016, 1ª serie speciale n. 17 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta	finanza locale (1.8.2.) ordinamento del personale provinciale (1.6.2.) enti locali (1.7.) organizzazione sanitaria (3.2.1.)	legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" limitatamente alle seguenti disposizioni: art. 1, comma 219; comma 236; comma 469, secondo periodo (e correlato comma 470); comma 505; comma 510, comma 512, comma 515, comma 516 e 517, 548 e 549, 469, secondo periodo, 470, 672, 675 e 676 i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, rimesso alla competenza legislativa residuale della Regione. L'intervento del legislatore statale, in questi casi, è limitato alla fissazione di principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione. La disciplina statale impugnata (art. 1, comma 219, l. 208/2015) contiene, invece, previsioni dettagliate e penetranti anche in merito alla cessazione ope legis degli incarichi e alla risoluzione dei contratti con diretta incidenza sul conferimento e sulla durata degli incarichi dirigenziali. Trattasi di profili ascritti alla competenza regionale	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse 1) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 1, comma 219, della legge n. 208/2015 2) <u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 208/2015, limitatamente ai commi 236, 505 e 510, 512, 515, 516 e 517, 548 e 549, 469, secondo periodo, 470, 672, 675 e 676

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			dd. 08.03.2016 deliberazione Consiglio provinciale dd. 9 marzo 2016, n. 2		terzo periodo; comma 730	residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, con conseguente illegittimità della norma statale, non rispettosa delle competenze provinciali anche alla luce della complessiva disciplina della materia, nel frattempo adottata con la legge provinciale n. 7/2015 di riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia, al fine di rendere più efficiente il sistema pubblico provinciale. I principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, applicabili anche alle autonomie speciali, sono declinati secondo le modalità prescritte in sede statutaria e dalle norme di attuazione. Le disposizioni statali, laddove non direttamente applicabili, si rivolgono alle Province autonome "mediatamente" e si pongono come fonte di un "vincolo comportamentale". L'obbligo di adeguamento è stabilito dall'art. 79, quarto comma, dello statuto, che prescrive alle province autonome di provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e adottando, a tale scopo, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa
6	200	14.07.2017	ordinanza n. 34/2015 TRGA Trento dd. 16.01.2015 giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale G.U. 19.07.2017, 1ª serie speciale n. 29	caccia (4.8.4.)	l'ord. TRGA Trento ha sollevato questioni di leg. cost. dell' art. 24, comma 1, della l.p. n. 24/1991 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), e dell'art. 8, comma 1, della medesima l.p. n. 24 del 1991, in combinato disposto con l'art. 44, comma 1, della l.p. n. 11/2007 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), in	ordina la restituzione degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento Il Trga di Trento, nell'ambito di un giudizio promosso contro la Provincia per l'annullamento di una deliberazione del Comitato faunistico provinciale, con ordinanza collegiale n. 16/2015 aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di vari articoli della l.p. n. 24 del 1991, riguardanti l'esercizio dell'attività venatoria, tanto in forma vagante quanto mediante appostamento fisso, e l'esercizio della caccia all'interno dei parchi naturali rilevando il contrasto con la disciplina statale e la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Successivamente all'ordinanza di rimessione il quadro normativo

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Cost.	di riferimento è mutato a seguito dell'entrata in vigore delle Norme di attuazione dello Statuto speciale di cui al decreto legislativo n. 239 del 2016. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma invocata come parametro di giudizio, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, ai fini della valutazione in ordine alla perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate
7	212	12.10.2017	sentenza (red. Barbera) G.U. 18.10.2017, n. 1ª serie speciale n. 42 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 55/2016 depositato in data 22.09.2016 G.U. 02.11.2016, 1ª serie speciale n. 44 Parere Terza Commissione permanente espresso nella seduta dd. 12.09.2016 deliberazione Consiglio provinciale dd. 14 settembre 2016, n. 8	tutela dell'ambiente (4.8.) inquinamento (4.8.3.) ordinamento degli uffici e del personale provinciale (1.6.2.) igiene (3.2.3.) tributi (1.8.3.)	legge 28 giugno 2016, n. 132, (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) art. 4, comma 4; art. 7, comma 1, comma 5, comma 7; art. 8; articolo 14, comma 1, comma 3, comma 5; art. 15, comma 2, comma 3, comma 4; art. 16, comma 2 e comma 4, secondo periodo	1) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 7, commi 1, 5 e 7 dell'art. 8, comma 1, dell'art. 14, commi 1 e 3, dell'art. 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge n. 132/2016 2) <u>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale</u> dell'art. 4, comma 4, dell'art. 8, comma 2, dell'art. 14, comma 5, dell'art. 15, commi 2, 3 e 4 della legge n. 132 del 2016 La legge n. 132 del 2016 contiene una disciplina variamente articolata con il fine di offrire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambientale sull'intero territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.. La tutela dell'ambiente, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza, non costituisce una materia in senso tecnico "dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". L'ambiente configura, quindi, un valore "costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 'trasversale' in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale". L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 non ha ristretto lo spazio di autonomia delle regioni speciali. In altri termini, la normativa statale riconducibile alla materia trasversale di cui all'art. 117,

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
						comma 2, lettera s), Cost. è applicabile solo laddove non entrino in gioco le competenze riconosciute in sede statutaria agli enti ad autonomia differenziata
8	231	2.11.2017	<p>sentenza (red. Cartabia) G.U. 08.11.2017, n. 1^a serie speciale n. 45</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>ricorso n. 20/2016 depositato in data 10.03.2016 G.U. 27.04.2016, 1^a serie speciale n. 17</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dell'8 marzo 2016</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 9 marzo 2016, n. 2 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi</p>	<p>finanza locale (1.8.2.)</p> <p>ordinamento del personale provinciale (1.6.2.)</p> <p>enti locali (1.7.)</p> <p>organizzazione sanitaria (3.2.1.)</p>	<p>legge n. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" limitatamente alle seguenti disposizioni: art. 1, comma 219; comma 236; comma 469, secondo periodo (e correlato comma 470); comma 505; comma 510, comma 512, comma 515, comma 516 (e correlato comma 517), comma 541; comma 542; comma 543; comma 544; comma 548, comma 549; comma 574; comma 672; comma 675 (e correlato comma 676); comma 680, quarto periodo; comma 709; comma 711, secondo periodo; comma 723, lettera a), terzo periodo; comma 730</p>	<p>riservate a separate pronunce le decisioni delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse</p> <p>1) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 1, comma 541, lettera a), della legge n. 208/2015 nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>2) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208/2015 nella parte in cui impone alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare misure alternative al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario;</p> <p>3) <u>dichiara non fondate</u>, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 541 (nella parte residua), 542, 543 e 544 della legge n. 208/2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 10, lettere a) e b), del d. l. n. 244 del 2016, e dalla proroga introdotta dall'art. 20, comma 10, del d.lgs. n. 75 del 2017, promosse dalla Provincia</p> <p>le questioni sollevate, riguardanti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sanitari, ivi compresa la riduzione dei posti letto ospedalieri. Secondo la Corte la legge statale non può imporre vincoli alla spesa sanitaria delle province autonome, dato che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese. Secondo costante giurisprudenza costituzionale la competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute", attribuita alle regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., dopo la riforma costituzionale del 2001, è "assai più ampia" di quella attribuita alle Province autonome dagli statuti speciali in materia di "assistenza ospedaliera". La formula utilizzata dall'art. 117, terzo comma, Cost. esprime "l'intento di una più netta distinzione fra la</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
						competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina". Nei confronti delle Province autonome trova applicazione la clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e, di conseguenza, il regime delle competenze provinciali in materia sanitaria è stabilito dall'art. 117, terzo comma, Cost., per la materia della "tutela della salute"
9	235	10.11.2017	sentenza (red. Cartabia) G.U. 15.11.2017, n. 1ª serie speciale n. 46 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 69/2016 depositato in data 27.10.2016 G.U. 07.12.2016, 1ª serie speciale n. 49 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta del 24.10.2016 deliberazione Consiglio provinciale dd. 3.11.2016, n. 9.	imposte (1.8.1.) finanza locale (1.8.2.)	legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", (art. 1, comma 1, lettera b), art. 2, comma 1, lettera c), art. 3, comma 1, lettera a), art. 4, comma 1, lettere a) e b))	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità promosse <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164/2016 la Corte, accogliendo le censure formulate dalla Provincia, ha rilevato che l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, a differenza del previgente art. 11 della legge n. 243 del 2012, si limita a demandare ad una successiva legge ordinaria la regolamentazione di ciò che essa avrebbe dovuto disciplinare, con conseguente degradazione della fonte normativa della disciplina relativa alle modalità del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali – dal rango di legge rinforzata a quello di legge ordinaria – in elusione della riserva di legge rinforzata di cui all'art. 81, sesto comma, Cost.

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
10	237	10.11.2017	sentenza (red. de Pretis) G.U. 15.11.2017, n. 1 ^a serie speciale n. 46 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 69/2016 depositato in data 27.10.2016 G.U. 07.12.2016, 1 ^a serie speciale n. 49 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta del 24.10.2016 deliberazione Consiglio provinciale dd. 3.11.2016, n. 9 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi	imposte (1.8.1.) finanza locale (1.8.2.)	legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", (art. 1, comma 1, lettera b), art. 2, comma 1, lettera c), art. 3, comma 1, lettera a), art. 4, comma 1, lettere a) e b))	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale 1. <u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Provincia in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1/2012; 2. <u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Provincia in riferimento agli artt. 79 e 104 dello Statuto speciale; 3. <u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Provincia in riferimento al principio di leale collaborazione l'art. 4 della legge n. 164 del 2016, in materia di concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, non può discostarsi dalle disposizioni dello statuto speciale in materia finanziaria, tra cui rileva l'art. 79, rispetto al quale il predetto art. 4 ha rango sottordinato. In base a tale interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, la legge ordinaria prevista dall'art. 12 della legge n. 243 del 2012, modificato dall'art. 4 della legge n. 164/2016, non può, dunque, introdurre diverse e ulteriori forme di contributo delle Province ad autonomia differenziata
11	247	29.11.2017	sentenza (red. Carosi) G.U. 06.12.2017, n. 1 ^a serie speciale n. 49 giudizio di legittimità	imposte (1.8.1.) finanza locale (1.8.2.)	legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", (art. 1, comma 1, lettera b), art.	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti della legge n. 164/2016 riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			<p>costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>ricorso n. 69/2016 depositato in data 27.10.2016 G.U. 07.12.2016, 1^a serie speciale n. 49</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta del 24.10.2016</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 3.11.2016, n. 9 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi</p>		2, comma 1, lettera c), art. 3, comma 1, lettera a), art. 4, comma 1, lettere a) e b))	questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), secondo e terzo periodo, della legge n. 164 del 2016, promosse dalla Provincia in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, 16, 79 e 104 dello statuto speciale
12	252	06.12.2017	<p>sentenza (red. Coraggio) G.U. 13.12.2017, n. 1^a serie speciale n. 50</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	<p>imposte (1.8.1.)</p> <p>finanza locale (1.8.2.)</p>	<p>legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", (art. 1, comma 1, lettera b), art. 2, comma 1, lettera c), art. 3, comma 1, lettera a), art. 4, comma 1, lettere a) e b))</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse</p> <p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164/2016, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243/2012 non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»;</p> <p>2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164/2016, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			ricorso n. 69/2016 depositato in data 27.10.2016 G.U. 07.12.2016, 1 ^a serie speciale n. 49 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta del 24.10.2016 deliberazione Consiglio provinciale dd. 3.11.2016, n. 9 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi			autonome di Trento e di Bolzano»; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016, che sostituisce l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dalla Provincia
13	270	14.12.2017	sentenza (red. Zanon) G.U. 20.12.2017, n. 1 ^a serie speciale n. 51 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 10/2017 depositato in data 209.02.2017 G.U. 08.03.2017, 1 ^a serie speciale n. 10 Parere Prima Commissione	finanza locale (1.8.2.) tributi (1.8.3.)	<u>l'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193</u> (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e gli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della <u>legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)</u>	1) <u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d. l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016 e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232/2016 promossa dalla Provincia in riferimento all'art. 82 dello statuto speciale 2) <u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, come convertito, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, promosse dalla Provincia in riferimento agli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 103, 104 e 107 dello statuto, agli artt. 5 e 6 del d. lgs n. 268/1992 ed al principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 della Costituzione

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			permanente espresso nella seduta del 31.01.2017 deliberazione Consiglio provinciale dd. 31.1.2017 n. 3			

NUMERO DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2017: 13

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: n. 12
- b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: n. 1
- c) giudizi per conflitto di attribuzione: n. 0

LEGENDA:

- nel prospetto sono indicate le decisioni della Corte costituzionale relative all'anno 2017 riguardanti i giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e i giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- le decisioni sono riportate in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data del relativo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale;
- l'indicazione degli estremi e contenuti delle decisioni ha come fonte di riferimento la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale;
- l'indicazione degli estremi e dei contenuti dei ricorsi ha come fonte di riferimento i relativi atti consiliari e di giunta, nonché la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale.

Prospetto aggiornato alla data del 14.12.2017

Gianna Morandi